

PRIME OSSERVAZIONI SULLA RIFORMA IN MATERIA DI LAVORO
SPORTIVO (D. LGS., 28 FEBBRAIO 2021, N. 36).

di *Giangabriele Agrifoglio* *

Sommario: Considerazioni introduttive: il contratto di lavoro sportivo come punto di incontro-scontro tra ordinamenti. – 2. Una riforma dello sport che non conosce il mondo dello sport? – 3. Il nuovo lavoratore sportivo 4. - Brevi cenni sull'abolizione del vincolo sportivo (art. 31 D. Lgs.) e sul mantenimento della distinzione tra settore professionistico e dilettantistico (art. 38 del D. lgs.) - 5. Conclusioni: dalla tutela del professionista di fatto alla scomparsa del "vero" dilettante?

1. L'attesa riforma in materia di lavoro sportivo è stata approvata pochi giorni prima che scadesse il termine fissato dalla legge delega 8 agosto 2019, n. 86¹ (in zona cesarini, verrebbe da dire, dato l'argomento) e per di più in un momento storico nel quale lo sport, specie quello non 'di vertice', sta soffrendo particolarmente, specie dal punto di vista economico, a causa delle stringenti limitazioni imposte dall'attuale pandemia da Covid -19.

Più precisamente, appena due giorni prima della scadenza della delega² (scadenza prevista, dopo varie proroghe, il 28 febbraio 2021³), il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo n. 36, emanato dal Presidente della Repubblica il 28 febbraio 2021⁴, "recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo".

* Ricercatore di diritto privato nell'Università degli Studi di Palermo. Abilitato come Professore di seconda fascia in diritto privato.

¹ Recante "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione".

² V. Comunicato stampa del Governo del 26 febbraio 2021, nel quale si legge che «il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, ha approvato, in esame definitivo, cinque decreti legislativi di riforma dell'ordinamento sportivo, in attuazione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in materia di lavoro sportivo, di semplificazioni e sicurezza in materia di sport».

³ V. al riguardo il *Dossier* del 14 dicembre 2020 redatto dal servizio studi della Camere dei Deputati, in <https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier>, nel quale si legge testualmente che «in base sia all'art. 1 che all'art. 5 della L. 86/2019, gli schemi dovevano essere adottati entro 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge, ossia entro il 31 agosto 2020. Il termine per l'esercizio della delega è poi stato prorogato di 3 mesi dall'art. 1, co. 3, della L. 27/2020, in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale derivante dalla diffusione del COVID-19. Sempre gli artt. 1 e 5 della L. 86/2019 hanno previsto che gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che devono esprimersi entro 45 giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. Hanno, altresì, previsto che, se il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scade nei 30 giorni che precedono il termine per l'adozione dei decreti legislativi, o successivamente, il termine per l'adozione è prorogato di 90 giorni (c.d. "tecnica dello scorrimento"). Si tratta della circostanza concretamente realizzatasi. Pertanto, per effetto dello scorrimento, il termine per l'esercizio delle deleghe è fissato al 28 febbraio 2021. Infine, entrambi gli articoli hanno previsto che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo è possibile adottare decreti integrativi e correttivi, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi».

⁴ Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 18 marzo 2021.

Tale decreto legislativo è stato adottato in attuazione dell'articolo 5 della L. 8 agosto 2019, n. 86, il quale aveva conferito una delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, al fine di concludere un percorso volto al perseguimento delle pari opportunità e di non discriminazione in ambito sportivo professionistico⁵.

⁵ Si riporta l'intero testo dell'art. 5 L. 8 agosto 2019, n. 86, secondo il quale «allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale; b) riconoscimento del principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico; c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificità di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza; d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività; e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva; f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarità di queste ultime e del loro fine non lucrativo; g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonché per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza; h) riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico; i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178; l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire; m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire; n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attività sportive. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai criteri di cui al comma 1, lettere a) ed e),

Nella stessa data il Governo ha approvato altri quattro decreti rispettivamente dedicati alle misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo, alla sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, alla semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi, alle misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, in attuazione degli artt. 6, 7, 8 e 9 della legge delega.

Vari sono stati gli obiettivi prescritti dall'art. 5 della legge delega: tra questi, il riconoscimento del principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, il riconoscimento del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico (art. 5, co. 1, lett. b), l'individuazione della figura del lavoratore sportivo, compresa la figura del direttore di gara, senza distinzioni di genere e indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, la tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive (co. 1, lett. d), la valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, il riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, con riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, nonché alla tutela e al benessere degli stessi (co. 1, lett. n).

Le varie finalità perseguite dalla legge (si pensi a quella di consentire pari opportunità nell'accesso al mondo del lavoro sportivo alle donne e ai soggetti diversamente abili, o a quella volta ad offrire maggiore tutela ai minori nello sport o maggiore benessere ai c.d. "animali atleti"⁶)

rispettivamente con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi. 4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

⁶ L'art. 2 del d.lgs. definisce soltanto il "cavallo atleta" come «l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri».

rappresentano non soltanto il frutto del mutamento dei tempi, ma anche la conseguenza della progressiva stratificazione di una serie di principi derivati dalle riflessioni della dottrina nonché dalle decisioni della giurisprudenza (tanto comunitaria che nazionale) in materia di contratto di lavoro sportivo e di rapporti tra ordinamento giuridico sportivo ed ordinamenti 'altri' (da quello statale a quello comunitario); principi, questi, volti a mettere in risalto la tutela dei diritti fondamentali nonché dell'uguaglianza formale e sostanziale dei soggetti dell'ordinamento sportivo anche a scapito della specificità delle tradizionali regole sportive (si pensi, per dirne una, alla concezione tipicamente 'virile' dello sport professionistico che aveva tradizionalmente chiuso alle donne l'ingresso al mondo del professionismo).

Il contratto di lavoro sportivo⁷ rappresenta, infatti, sin dalla sua tipizzazione legale risalente all'adozione della L. 23 marzo 1981, n. 81 (*norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*), un punto di incontro e di scontro tra diverse fonti, tra diversi ordinamenti giuridici e tra diverse esigenze provenienti dai vari settori del mondo dello sport⁸; esso si pone, dunque, *naturaliter* non soltanto come contratto di lavoro "speciale" (poiché sottratto all'applicazione di numerose norme in materia di rapporto di lavoro subordinato), ma anche come contratto che, pur essendo stato tipizzato dal legislatore italiano, appare in continua evoluzione proprio per il suo vivere a cavallo tra vari ordinamenti giuridici.

Non a caso, tanto il testo che l'interpretazione dell'ancora vigente L. n. 91/1981⁹ hanno subito negli anni un'incessante evoluzione attraverso un processo di stratificazione di usi, di norme e, soprattutto, di decisioni giurisprudenziali "normative" adottate dalla Corte di giustizia europea che, nell'epoca del «nuovo disordine delle fonti del diritto»¹⁰, anche in tale materia si è posta «quale fonte di produzione del diritto dell'Unione assai più che non i supremi organi istituzionali»¹¹.

Si pensi alla famosa sentenza *Bosman*¹², la quale ha segnato (quantomeno dal punto di vista mediatico) l'ingresso ufficiale dello sport

⁷ Sul contratto di lavoro sportivo, v., ad esempio, M. DE CRISTOFARO, *Legge 23 marzo 1981, n. 91*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1982, p. 575 ss.; A. D'HARMANT FRANCOIS, *Lavoro sportivo (diritto del lavoro)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XVIII, Roma, 1990, p. 1; G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, p. 210; Id., *Il lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2002, p. 39 s.; A. BELLAVISTA, *Il lavoro sportivo professionistico e l'attività dilettantistica*, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 1997, p. 525 ss.; R. PRELATI, *La prestazione sportiva nell'autonomia dei privati* (Milano, 2003); V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo* (Milano 2004); E. CROCKETTI BERNARDI - A. DE SILVESTRI - P. AMATO - L. MUSUMARRA - T. MARCHESE - N. FORTE, *Il rapporto di lavoro dello sportivo* (Forlì, 2007), *passim*; J. TOGNON, *Il rapporto di lavoro sportivo: professionisti e falsi dilettanti*, in *Giuslavoristi.it*, 2005.

⁸ Sia consentito, al riguardo, il rinvio a G. AGRIFOGLIO, *Diritto comunitario, diritto interno e classificazione dei contratti: il contratto di lavoro sportivo punto di incontro tra ordinamenti*, in *Europa e Diritto Privato*, 1, 2011, pp. 257-285.

⁹ Secondo l'art. 52 del D. Lgs. in commento, la L. 23 marzo 1981, n. 91 verrà abrogata dal 1° luglio 2022.

¹⁰ G. BERTI, *Diffusione della normatività e nuovo disordine delle fonti del diritto*, in *L'autonomia privata e le autorità indipendenti*, a cura di G. GITTI, Bologna, 2006, p. 25.

¹¹ N. LIPARI, *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Milano, 2017, p. 29.

¹² Corte giust., 15-12-1995, causa C-415/93, *Bosman*, *Raccolta*, 1995, I-4921. La letteratura sul caso *Bosman* è ovviamente sconfinata. Senza pretese di esaustività, v. ad esempio, S. AGRIFOGLIO, *Pluralismo ordinamentale, localismi giuridici e principio di*

nel processo di integrazione comunitario avendo messo in evidenza i profili di frizione tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo ed i principi liberistici del mercato comunitario¹³.

Orbene, la forza pervasiva di tale *decisum* del giudice comunitario è stata tale che poco tempo dopo dalla sua adozione il legislatore italiano è intervenuto sul testo della L. n. 91/1981, ed attraverso l'adozione del D. L. 20 settembre 1996, n. 485 (c.d. decreto *Bosman*), ne ha riformato l'art. 6 avendo abolito l'indennità di formazione e promozione ed avendola sostituita con il c.d. premio di addestramento e formazione tecnica¹⁴.

Gli obiettivi avuti di mira dalla legge delega in materia di lavoro sportivo devono dunque essere visti nell'ottica della naturale evoluzione del professionismo sportivo, che deve ormai tenere in considerazione le esigenze di una società sempre più globale e pluralistica la quale si è imposta anche nel mondo dello sport; ciò, specie se si tiene presente che la L. n. 91/1981 era stata adottata non soltanto in maniera frettolosa e sotto la spinta dell'urgenza¹⁵, ma soprattutto in un clima culturale nel quale lo sport professionistico era identificato principalmente con il calcio ed era ancora legato ad una visione, per così dire, "machista", non soltanto dell'atleta, ma anche dei vari soggetti che partecipavano alla competizione sportiva (dagli arbitri agli istruttori).

sussidiarietà. Una chiave di lettura per l'Europa, in www.lexitalia.it, 3/2005, A. PAPPALARDO – N. PARISIS, *Le droit de la concurrence et le sport professionnel par équipe*, RMUE, 1/1996, p. 57 ss.; A. ANASTASI, *Annotazioni sul caso Bosman*, in questa *Rivista.*, 1996, p. 458 s.; S. BASTIANON, *Bosman, il calcio e il diritto comunitario*, in *Foro it.*, 1996, IV, c. 3 ss.; G. Vidiri, *Il caso Bosman e la circolazione dei calciatori professionisti nell'ambito della Comunità europea*, *Foro it.*, 1996, IV, c. 1, ss.; M. CLARICH, "La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?", in questa *Rivista*, 1996, p. 393 s. S. BASTIANON, *La sentenza Bosman vent'anni dopo. Aspetti giuridico-economici della sentenza che ha cambiato il calcio professionistico europeo*, Torino, 2015, *passim*.

¹³ Va ricordato che tale sentenza è stata adottata in sede di rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di appello di Liegi volto a valutare, in primo luogo, la compatibilità delle norme sportive che prevedevano la previsione della c.d. indennità di formazione e promozione che una società acquirente avrebbe dovuto versare alla società alienante all'atto di trasferimento di un giocatore professionista con i principi comunitari relativi alla libertà di circolazione dei lavoratori. Più precisamente, la prima delle questioni sollevate dal giudice a quo era quella relativa alla compatibilità tra l'art. 48 del Trattato e le norme, emanate da associazioni sportive, secondo le quali un calciatore professionista cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola a una società, può essere ingaggiato da una società calcistica di un altro Stato membro solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, di formazione o di promozione.

¹⁴ Con il D.L. 20 settembre 1996, n. 485, convertito in L. 18 novembre 1996, n. 586, si è provveduto a modificare il testo della L. 91/1981 mediante la soppressione, nell'ambito del calcio professionistico, dell'indennità di preparazione e promozione e la previsione di un premio di addestramento e formazione tecnica. V., al riguardo, L. SANTORO, *Contrattualistica sportiva*, in G. LIOTTA, L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2019, p. 154.

¹⁵ Si allude all'urgenza di porre rimedio alla decisione giurisdizionale che aveva, di fatto, bloccato il c.d. calcio mercato; più precisamente nell'estate del 1978 un decreto del Pretore di Milano aveva inibito – "con il rischio di bloccare il regolare inizio dei campionati nazionali" – lo svolgimento del calcio mercato sul presupposto che il trasferimento dell'atleta da una società all'altra, dietro il versamento di un "indennizzo", contrastasse con la legge sul collocamento del 29 aprile 1949, n. 264, contenente il divieto di ogni forma di intermediazione privata nella stipulazione del contratto di lavoro subordinato. Sul punto, sia consentito rinviare a G. AGRIFOGLIO, *Il contratto di lavoro sportivo*, cit., p. 100.

In pochi in quell'ancora recente passato avrebbero potuto pensare a come sarebbe mutata la considerazione che nella società postmoderna ha assunto lo sport praticato da persone c.d. disabili, o alla circostanza che molti atleti paralimpici sarebbero divenuti modelli dalla notorietà planetaria, ai quali perfettamente oggi si adatta (cosa un tempo impensabile) il motto: *citius, altius, fortius*¹⁶. In pochi avrebbero potuto pensare all'importanza mediatica oggi acquisita dallo sport femminile.

Nonostante tali nobili ideali sui quali si è fondato l'art. 5 della legge delega può, tuttavia, rilevarsi come, ad una prima impressione, il decreto legislativo in commento, pur avendo avuto il pregio di avere consentito l'accesso al mondo del lavoro sportivo alle donne, ai disabili¹⁷ ed ai c.d. falsi dilettanti, e di avere esteso a tutti i lavoratori sportivi le tutele previdenziali e assicurative già esistenti per i lavoratori dipendenti nei settori sportivi professionistici (art. 34 e 35), appaia, sotto molteplici aspetti, avulso dalla realtà "vivente" del mondo dello sport dilettantistico ed amatoriale.

Ciò specie laddove si consideri che esso, nell'aver operato una generale e, verrebbe da dire, forzosa professionalizzazione di figure dell'ordinamento sportivo tra loro profondamente diverse (atleti, arbitri, istruttori, preparatori atletici, allenatori), indipendentemente dal tipo e dal livello di attività sportiva di volta in volta considerato, non ha tenuto conto delle specificità e del concreto atteggiarsi dei rapporti che si sviluppano negli organismi associativi che costituiscono il c.d. sport di base (fondati prevalentemente sull'associazionismo e sul volontariato), delle differenze che intercorrono tra i guadagni, i premi, le indennità di trasferta o i rimborsi spese di volta in volta previsti nei vari tipi di sport, nonché dei confini, spesso labili, che contraddistinguono lo sport professionistico (sia esso professionismo di fatto o di diritto) da quello dilettantistico e quello dilettantistico da quello amatoriale.

2. Proprio alla luce delle criticità sopra evidenziate la riforma in commento è stata sottoposta, ancor prima di nascere, a notevoli critiche da parte del mondo sportivo, sicché è stata emblematicamente definita come una riforma dello sport che non piace al mondo dello sport¹⁸.

Tale insoddisfazione è provenuta specialmente dalle Federazioni sportive e dalle Discipline sportive associate, le quali hanno criticato il contenuto delle disposizioni legislative già durante i lavori preparatori, specie in considerazione del momento storico attuale il quale, come si diceva, ha fortemente penalizzato il mondo dello sport, specie quello dilettantistico e amatoriale.

Non a caso, nel comunicato della F.I.G.C. (Federazione italiana

¹⁶ Sia consentito il rinvio a G. AGRIFOGLIO, *Disabili e sport: dalla terapia alla ricerca della felicità*, in *Giustamm.it*, 1/2020.

¹⁷ Il titolo VI del D. Lgs. ha disciplinato la materia delle pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato. L'art. 47 del D. Lgs. prevede che «il rapporto di lavoro tra gli atleti con disabilità fisiche o sensoriali e il Gruppo sportivo paralimpico della Difesa è instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli». Tuttavia, non vi sono ragioni per escludere che anche lo sportivo paralimpico possa stipulare contratti di lavoro sportivo autonomo o subordinato ai sensi dell'art. 25.

¹⁸ V., Repubblica.it, 26/02/2021.

giuoco calcio), rilasciato nella seduta del 26 dicembre 2020 innanzi alla settima commissione permanente del Senato (istruzione pubblica, beni culturali), si legge testualmente che «la scelta operata nella bozza, orientata nella direzione di una diffusa prevalenza del lavoro subordinato sportivo, non è sostenibile dal mondo dell'associazionismo dilettantistico, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista burocratico. Tale scelta, peraltro, non corrisponde alla realtà dei fatti, non essendo in alcun modo configurabile un rapporto di “lavoro” per calciatori, allenatori, ufficiali di gara»¹⁹. Ed ancora, la F.I.G.C. evidenziava in quella sede alcune criticità che emergevano dall'«inclusione, in particolare, degli arbitri tra i “lavoratori sportivi” (artt. 25 e 28), dato che oltre il 99% dei quasi 40.000 arbitri italiani di calcio riceve attualmente rimborsi spese non superiori ai 100 euro per gara diretta (200 euro in Serie C)» e che tale rapporto, prevalentemente di carattere associativo, è «impossibile da equiparare ad un normale rapporto tra lavoratore e datore di lavoro»²⁰.

Anche la Federnuoto, ad esempio, sempre in sede di lavori preparatori, aveva messo in rilievo che «la formulazione di riforma del “Lavoro Sportivo” come è rappresentata nel decreto non sia sostenibile economicamente dalle associazioni e società sportive, tenuto conto del peso degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali che condurrebbero alla chiusura e al fallimento la stragrande maggioranza degli organismi sportivi, rendendo conseguentemente non attuabile detta riforma»²¹.

Il progetto di riforma è stato viceversa salutato positivamente da parte di alcune associazioni rappresentative degli atleti (non a caso si trattava, però, di Associazioni rappresentative di sport “ricchi” come il calcio, la pallavolo o il Basket²²), le quali hanno messo in evidenza come l'inclusione dei dilettanti nel novero dei “lavoratori sportivi” abbia il

¹⁹ <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41505.htm>.

²⁰ <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41505.htm>.

²¹ <http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41505.htm>.

²² Nel comunicato della A.I.C. (Associazione italiana calciatori), reperibile in www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41505.htm, si legge testualmente: «con estrema soddisfazione, dunque, prediamo atto dello schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo (atto n. 230). La bozza normativa si caratterizza, infatti, sotto il profilo lavoristico per il tentativo di organizzazione del lavoro sportivo attraverso il riconoscimento della figura del lavoratore sportivo (art. 25), che viene declinato su tre direttrici: a) Il lavoratore sportivo autonomo (art. 25); b) Il lavoratore subordinato sportivo (artt. 25 e 26); c) Il lavoratore sportivo in ambito professionistico (art. 27). Su tali tre direttrici, che, di fatto rispondono a sollecitazioni di giustizia sociale e sostanziale acuite dall'attuale pandemia, si innesta l'art. 30, che legittima la stipulazione di contratti di apprendistato con giovani atleti, limitatamente alle forme di apprendistato previste dagli artt. 43 (Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) e 45 (Apprendistato di alta formazione e di ricerca) D.Lgs. n. 81/2015, restando correttamente esclusa, quindi, l'ipotesi dell'apprendistato professionalizzante». Anche l'Associazione italiana pallavolisti ha espresso il proprio parere positivo sulla riforma in oggetto avendo affermato che la riforma ha il pregio di intervenire «per risolvere la problematica dei cosiddetti “professionisti di fatto”, ovvero atleti dilettanti che, pur svolgendo attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità al pari dei colleghi professionisti, non vengono riconosciuti dall'ordinamento come “lavoratori”». Secondo l'Associazione dei giocatori di Basket il decreto rispondeva ad una serie di richieste in materia di lavoro sportivo che da anni le associazioni degli atleti avevano presentato al legislatore.

pregio di tutelare finalmente la categoria dei c.d. falsi dilettanti o dei c.d. professionisti di fatto; osservazione, questa, del tutto corretta, verrebbe da dire, purché limitata soltanto ad alcune categorie di sport, ove si annida il fenomeno del falso dilettantismo.

Orbene, senza ovviamente voler prendere parte tra le fisiologiche 'tifoserie' che si sono scontrate sulla bontà o meno delle novità introdotte dalla riforma, occorre valutare se la normativa in esame possa offrire una migliore soluzione pratica e sistematica alle problematiche che erano sorte in passato in materia di lavoro sportivo (specie con riferimento agli aspetti della tutela giuslavoristica offerta ai c.d. professionisti di fatto) e possa conciliare gli opposti interessi presenti nella 'società degli sportivi' (si pensi all'interesse dei "falsi dilettanti" ad ottenere le tutele lavoristiche con quello degli enti associativi a non sobbarcarsi di dispendiosi adempimenti che li esporrebbero ad ulteriori e spesso non realmente giustificati sacrifici economici).

L'art. 25 del D. Lgs., ad esempio, nel momento in cui considera lavoratori sportivi tanto i dilettanti quanto i professionisti, indipendentemente dalla qualifica operata dalle Federazioni di appartenenza, parrebbe porre fine alla tradizionale partizione «in due mondi»²³ del lavoro sportivo, ovvero «quello del lavoro sportivo professionistico secondo "la qualificazione delle federazioni sportive nazionali", al quale dichiara di riferirsi la legge n. 91, e quello delle attività dilettantistiche meritevoli di essere qualificate di lavoro professionistico (subordinato, parasubordinato od autonomo che sia) alla stregua dell'ordinamento giuslavoristico»²⁴.

Una normativa che accomunasse tutti i lavoratori sportivi (di fatto e di diritto) farebbe, infatti, emergere il lavoro appartenente al secondo mondo da quel limbo giuridico che lo aveva posto in una «sorta di indifferenza da parte dell'ordinamento giuslavoristico»²⁵ e renderebbe applicabile a tutte le tipologie di lavoro sportivo (indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico) la normativa speciale sul contratto di lavoro sportivo.

D'altro canto, non c'è dubbio che una eccessiva estensione dell'area del "professionismo di fatto" o del "falso dilettantismo" presenta il rischio di far considerare come lavoratori sportivi soggetti che tali non sono; si pensi a chi, pur svolgendo un lavoro del tutto estraneo all'ordinamento sportivo, pratici l'attività sportiva da 'vero' dilettante, e dunque con spirito competitivo, ma liberale e gratuito²⁶, raggiungendo dignitosi, se non addirittura importanti risultati agonistici ed economici (si potrebbe fare l'esempio di un pubblico dipendente che sia al contempo un famoso arbitro); è facilmente intuibile il pregiudizio che egli potrebbe subire nel caso in cui fosse considerato lavoratore sportivo; pregiudizio, questo, che ovviamente coinvolgerebbe anche l'associazione o la società dilettantistica presso la quale egli esercita la propria attività, la quale

²³ P. TOSI, *Sport e diritto del lavoro*, in *Arg. dir. lav.*, 3/2006, p. 717.

²⁴ P. TOSI, op. loc. ult. cit.

²⁵ P. TOSI, op. loc. ult. cit.

²⁶ Sul principio di gratuità nello sport, v. G. LIOTTA, *Brevi note sul principio di gratuità nello sport*, in A. DONATI, A. GARILLI, S. MAZZARESE, & A. SASSI (a cura di), *Diritto Privato - Studi in onore di Antonio Palazzo*, 2009, p. 427 ss.

dovrebbe rispondere per la mancata applicazione delle norme a tutela del lavoratore.

Inoltre, una eccessiva espansione “dell’ordinamento giuslavoristico” in materia sportiva potrebbe penalizzare i piccoli e medi enti associativi, costretti a sobbarcarsi, come si diceva, di una serie di adempimenti economici e burocratici difficilmente affrontabili da realtà spesso familiari o comunque organizzate senza ingenti risorse economiche.

Anche alla luce di tali problematiche occorre, dunque, esaminare le novità introdotte dalla riforma in materia di lavoro sportivo, al fine di valutare se essa possa essere considerata una “riforma che non conosce il mondo dello sport”, ovvero se sia riuscita a conciliare e bilanciare lo «scopo di garantire l’osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico»²⁷, con quello «di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport», nel rispetto del «principio della specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell’Unione europea»²⁸.

3. Con riferimento alla figura del lavoratore sportivo, vengono innanzitutto in considerazione gli artt. 25 (Lavoratore sportivo), 26 (Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo), 27 (Rapporto di lavoro nei settori professionistici), 28 (Direttore di Gara) e 29 (prestazioni sportive amatoriali) del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, i quali introducono significative modifiche alla disciplina prevista dalla L. n. 91/1981.

Tali articoli, che verranno applicati a partire dal 1° luglio 2022²⁹, distinguono, in particolare, i lavoratori sportivi (autonomi o subordinati) “senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico” (art. 25), i lavoratori sportivi che operano nei settori “professionistici” (art. 26) e gli “amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali” (art. 29).

L’art. 25, comma 1, contrariamente all’art. 2 della L. n. 91/1981³⁰, considera lavoratore sportivo «l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore

²⁷ Cfr., Disegno di legge n. 1603 bis del 15 febbraio 2019 in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, in *documenti.camera.it*.

²⁸ Cfr., Disegno di legge n. 1603 bis del 15 febbraio 2019, cit.

²⁹ Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dalla bozza del c.d. decreto sostegni del 20 marzo 2021, «le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022».

³⁰ Il quale prevedeva che «sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica».

professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva fuori dalle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29»³¹.

La norma in esame aggiunge due nuove figure professionali da annoverare tra i lavoratori sportivi, ovvero l'istruttore sportivo³² e il direttore di gara, definito dall'art. 2, lett. o), come «il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni sportive nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive»³³; inoltre, rispetto alla precedente formulazione dell'art. 2 della L. n. 91/1981, la nuova norma scinde in due figure (il direttore sportivo³⁴ e il direttore tecnico³⁵) quella che in precedenza era considerata quale unica figura di lavoratore sportivo (il direttore tecnico sportivo).

La nuova formulazione dell'elenco dei lavoratori sportivi continua

³¹ Ai sensi del quale «le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo».

³² Sulla problematica relativa alla definizione della figura dell'istruttore sportivo, v., ad esempio, F. RENDE, *La responsabilità degli istruttori sportivi*, in *Olympialex Review*, 2/2020, il quale ricorda come «la figura dell'istruttore sportivo non rinviene nel nostro ordinamento una disciplina compiuta e organica; spetta, perciò, all'interprete ricostruirne i contorni mettendo insieme i pochi frammenti disseminati nella normativa nazionale e regionale oltre che nell'ordinamento sportivo». È da rilevare che l'art. 42 del D. Lgs. in commento prevede che «i corsi e le attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina» e che «l'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIO».

³³ In giurisprudenza si era ritenuta, viceversa, l'inapplicabilità nei confronti dell'arbitro della normativa dettata dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, «non essendo l'arbitro ricompreso nella categoria degli sportivi professionisti cui, in base al dettato della art. 2 legge predetta, la norma in questione può trovare applicazione» E si era aggiunto che «deve ritenersi altresì la inapplicabilità nei confronti dello stesso della normativa lavoristica in tema di rapporto di lavoro subordinato, stante l'esistenza di un rapporto associativo dell'arbitro di calcio, in quanto tesserato con la F.I.G.C. e facente quindi parte dell'A.I.A., di talché le prestazioni svolte allo stesso, a prescindere dalla gravosità degli impegni e dalla presenza di una remunerazione, integrano adempimento del patto associativo per l'esercizio in comune dell'attività sportiva» (Cass. civ., sez. lav., 12 maggio 2009, n. 10867, in *altalex.it*).

³⁴ Definito dall'art. 2, lettera p), del D. Lgs. n. 36/2021 come «il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti, e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni di contratto e il tesseramento».

³⁵ Definito dall'art. 2, lettera q), del D. Lgs. n. 36/2021 come «il soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva».

ad escludere dal mondo del lavoro sportivo il medico sportivo ed il massaggiatore sportivo, in coerenza con quell'orientamento giurisprudenziale che, sulla base della presunta tassatività dell'elenco dei lavoratori sportivi, di cui all'art. 2 della L. n. 91/1981, aveva ritenuto che i medici sportivi «forniscono una prestazione per così dire esterna, in quanto non solo non sono chiamati alla prestazione atletica, ma neppure sono coinvolti nella programmata ottimizzazione di questa né nelle scelte e strategie del gioco e dell'impiego dei singoli atleti»³⁶.

Orbene, la tesi della presunta estraneità del medico alla «ottimizzazione della prestazione atletica», nonché alle «scelte relative all'impiego dei singoli atleti», recepita in tutta evidenza dal D. Lgs., non è apparsa in passato³⁷ e non appare ancora oggi condivisibile.

Ed infatti, tale professionista non soltanto partecipa alla "ottimizzazione della prestazione atletica" ed alle scelte relative all'impiego dei singoli atleti" ma, attraverso il tesseramento, diviene un soggetto dell'ordinamento sportivo.

Sicché, anche nel caso del medico o del massaggiatore, si dovrebbe valutare di volta in volta la ricorrenza dei requisiti per considerarli o meno lavoratori sportivi; è ovvio, infatti, come diversa sia la prestazione di un medico che presti la propria opera a bordo ring soltanto in occasione di singoli eventi agonistici, rispetto a quella di un medico sociale di una squadra di calcio che militi in serie A.

Sembra, dunque, che la norma in commento non abbia tenuto conto della concreta realtà del mondo dello sport, delle varie differenze "economiche" esistenti tra le varie tipologie di sport, nonché del diverso atteggiarsi dei ruoli di volta in volta rivestiti dai soggetti dell'ordinamento sportivo a seconda dell'ambito sportivo nel quale operino.

È da rilevare, inoltre, come tale disposizione, nel considerare come lavoratore sportivo chi «esercita l'attività sportiva fuori dalle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29», presenta il limite di collegare la distinzione tra attività sportiva lavorativa ed attività sportiva amatoriale a profili esclusivamente tributari, facendo dipendere tale distinzione soltanto dall'ammontare "delle indennità di trasferta o dei rimborsi spese percepiti annualmente dal soggetto dell'ordinamento sportivo fissati dal

³⁶ Cfr., ad esempio, Pret. Venezia, 22 luglio 1998, in questa *Rivista*, 1998, p. 164 ss., nella quale si è negata la qualifica di sportivi professionisti ai sensi dell'art. 2, legge n. 91/1981 ai massaggiatori ed ai medici sportivi. Nello stesso senso v. Cass. civ., sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9551, in questa *Rivista*, II, 2008, p. 182, con nota di F.M. CARINI, ove si è affermato che «l'art. 2 della l. n. 91 del 23 marzo 1981 opera una distinzione tra le figure tassativamente indicate di sportivi professionisti (atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi), rientranti nel proprio ambito di applicazione, e gli altri sportivi professionisti (quali massaggiatori, medici sociali, ecc.) non indicati in detta disposizione, il cui rapporto di lavoro, qualora ne ricorrano gli estremi, è assoggettato invece alle generali norme regolanti il rapporto di lavoro subordinato». L'art. 2, legge 23 marzo 1981, n. 91 («*Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*») statuisce che «ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal C.O.N.I. e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal C.O.N.I. per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica».

³⁷ V., G. AGRIFOGLIO, *Le responsabilità del medico sportivo*, Torino, 2010, p. 127.

comma 2 dell' art. 69 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917" (Testo unico delle imposte sui redditi - T.U.I.R.)³⁸. Normativa, questa, che in passato era viceversa richiamata da parte dell'art. 90, comma 3, della L. 27 dicembre 2002, n. 289³⁹, che aveva modificato l'art. 67, comma 1 lett. m, del TUIR⁴⁰, soltanto al fine di prevedere un trattamento fiscale agevolato per le prestazioni sportive dilettantistiche.

Da tale punto di vista, era certamente preferibile il riferimento, previsto dall'art. 2 della L. n. 91/1981, al «carattere oneroso e continuativo della prestazione sportiva» che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza tanto nazionale che comunitaria, avrebbe dovuto essere di volta in volta valutato in relazione alle concrete modalità di esercizio dell'attività sportiva, indipendentemente dalla circostanza che la Federazione sportiva avesse considerato l'atleta (o qualunque altro soggetto dell'ordinamento sportivo) come dilettante o come professionista⁴¹.

Il comma 2 dell'art. 25 afferma che l'attività di lavoro sportivo, ricorrendone i presupposti, può formare oggetto di rapporto di lavoro subordinato, autonomo, di collaborazione coordinata e continuativa, "fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n.

³⁸ Ai sensi «del quale le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro. Non concorrono altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale».

³⁹ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003).

⁴⁰ Ai sensi del quale «sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: [...] m) le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche».

⁴¹ V. ad esempio, Corte giust. com. eur., 11-4-2000, *Christelle Delière c. Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo*, cause riunite C-51/96 e C- 191/97, Raccolta, 2000, I- 2549, secondo la quale «la semplice circostanza che un'associazione o federazione sportiva qualifichi unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne fanno parte non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitano attività economiche ai sensi dell'art. 2 CE». In materia di configurazione del rapporto di lavoro sportivo come lavoro subordinato v. Cass. civ., sez. lav., 01/12/2008, n.28525, secondo la quale «elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discrezionale, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative».

81”⁴²; il c. 3 aggiunge inoltre che i contratti di lavoro di volta in volta stipulati possono essere oggetto di certificazione⁴³, e che gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, anche Paralimpiche, e dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono individuare, al fine di fare appunto “certificare” il tipo contrattuale alcuni “indici” delle fattispecie utili ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276⁴⁴; il comma 4 aggiunge che «ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»⁴⁵.

⁴² Secondo il quale «a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro».

⁴³ La certificazione consiste in una procedura volontaria mediante la quale le parti possono chiedere alle c.d. Commissioni di certificazione, un accertamento sulla qualificazione del contratto, volto a dare ad esse una maggiore certezza sulla natura e sulle caratteristiche del modello contrattuale da loro adottato, nonché a “deflazionare” il contenzioso.

⁴⁴ Ai sensi del quale «la procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro. 2. Le procedure di certificazione sono determinate all’atto di costituzione delle commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti principi: a) l’inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione; b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza; c) l’atto di certificazione deve essere motivato e contenere il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere; d) l’atto di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione. 3. I contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto certificato può essere richiesta dal servizio competente di cui all’articolo 4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti. 4. Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per l’individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono altresì definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto o del relativo programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di lavoro».

⁴⁵ Il quale prevede, entro determinati limiti, la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, «intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, (c-bis) «per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro».

I successivi commi dell'art. 25 richiamano le norme di legge sul lavoro nell'impresa, «per tutto quanto non previsto dal presente decreto» (c. 5, art. 25), e stabiliscono che «i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza (c. 6, art. 25), aggiungendo che «a essi si applica il regime delle prestazioni amatoriali di cui all'art. 29».

Tale ultima disposizione ricalca la previsione dell'art. 90, comma 23, della già citata L. n. 289/2002, il quale riconosceva agli impiegati pubblici la possibilità di prestare attività sportiva nell'ambito di società o associazioni sportive dilettantistiche purché ciò avvenisse fuori dall'orario di lavoro e a titolo gratuito, e comunque fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza; essa però, nel momento in cui fa riferimento all'art. 29 per distinguere le prestazioni amatoriali da quelle professionali, non tiene conto della concreta realtà del mondo dello sport; realtà nella quale, come si diceva, può accadere, ad esempio, che un pubblico dipendente, che per pura passione sia divenuto atleta o arbitro di medio-alto livello, possa superare in un anno la soglia richiamata dalla legge in termini di rimborsi spese o di indennità di trasferta.

In tal caso il nostro atleta o il nostro arbitro correrebbero il rischio di venire considerati "lavoratori sportivi" ove superassero tale soglia, e potrebbero pertanto sottostare al regime di incompatibilità con il rapporto di pubblico impiego (rischiando sanzioni disciplinari), pur limitandosi, si ripete, ad esercitare l'attività sportiva al di fuori dall'orario lavorativo e per pura passione.

Peraltro, la norma sembrerebbe creare una disparità di trattamento con riferimento ai lavoratori privati.

Infine l'ultimo comma dell'art. 25 richiama il Regolamento UE 2016/679 (*General Data Protection Regulation*) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati, al fine di affermarne l'applicabilità anche ai lavoratori sportivi; tale richiamo, che potrebbe apparire del tutto superfluo alla luce della generale applicabilità della normativa in materia di circolazione dei dati personali a tutte le persone fisiche, appare viceversa pertinente con riferimento ai soggetti dell'ordinamento sportivo, specie alla luce della circostanza che spesso la loro *privacy* viene violata alla luce di generiche esigenze di giustizia sportiva; si pensi, ad esempio, alle clausole contenute negli statuti delle associazioni sportive attraverso le quali tali associazioni si impegnano a comunicare i dati dei propri soci, laddove siano richiesti dalle procure federali per esigenze di giustizia sportiva; clausole, queste, della cui legittimità si potrebbe, peraltro, dubitare, proprio alla luce della normativa in materia di *privacy*, laddove non prevedono che le associazioni debbano richiedere il consenso dei propri soci al fine di trasmettere a terzi i loro dati personali.

L'art. 26 del D. Lgs. (rapporto di lavoro subordinato sportivo) disciplina le modalità attraverso le quali si svolge il rapporto di lavoro

subordinato sportivo per gli sportivi di cui all'art. 25, "che non appartengono a settori professionistici" riproducendo in buona sostanza alcune delle norme che l'art. 4 della L. n. 91/1981 dedicava ai "professionisti sportivi", e sottraendo il contratto di lavoro subordinato sportivo "dei dilettanti" all'applicazione di alcune delle regole caratterizzanti la disciplina del contratto di lavoro subordinato, (artt. 4, 5, 13 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come successivamente modificati e integrati, artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, della legge 15 luglio 1966, n. 604, artt. 1, commi da 47 a 69 della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990 n. 108, art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23).

Vengono, inoltre, estese a tale tipologia contrattuale la possibilità di inserire una clausola compromissoria, l'opportunità per le Federazioni sportive, estesa anche alle Discipline sportive associate ed agli Enti di promozione sportiva, di costituire un fondo per la corresponsione dell'indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva, a norma dell'art. 2123 c.c., nonché il divieto di apposizione di clausole di non concorrenza per il periodo successivo alla risoluzione del contratto.

È poi riprodotta testualmente la disciplina prevista dall'art. 5 della L. n. 91/1981 relativa alla durata del contratto ed ai trasferimenti prima della scadenza contrattuale, «purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle F.S.N., dalle D.S.A. o dagli E.P.S».

Orbene, la sottrazione del contratto di lavoro subordinato sportivo, anche per i soggetti che operano in settori "non professionistici", dall'area di applicazione di alcune norme relative alla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato, fa sì che anche per i lavoratori operanti nei settori dilettantistici (i vecchi professionisti di fatto) possa oggi parlarsi di rapporto di lavoro speciale, contrariamente a quanto avveniva in passato, dove ai rapporti di lavoro dei falsi dilettanti non veniva applicata la legge 91 del 1981 bensì la disciplina generalmente applicabile a tutti i rapporti di lavoro⁴⁶.

L'art. 27 (Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici), dopo avere previsto che «il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici è regolato dalla norme contenute nel presente titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo», stabilisce che «nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di lavoro subordinato».

Nonostante, dunque, la finalità di equiparare tutti i lavoratori sportivi sotto la figura del "lavoratore sportivo" il decreto legislativo fa rimanere inalterata la distinzione tra settore professionistico e settore dilettantistico avendo lasciato, come si vedrà oltre, all'ordinamento sportivo, sebbene soltanto sino ad una certa data (otto mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs.), la possibilità di distinguere tra tali settori (art. 38).

Il secondo comma dell'art. 27 prende, dunque, in considerazione

⁴⁶ V., al riguardo, L. SANTORO, *I soggetti*, in *Lezioni di diritto sportivo*, cit., p. 93, secondo la quale l'applicazione «della L. n. 91/1981 all'ambito del professionismo di fatto in via diretta, ovvero in via analogica [...] non appare, però, condivisibile, giacché la L. n. 91/1981 fa eccezione a regole generali e, come tale, non può applicarsi oltre i casi ivi espressamente previsti, ai sensi dell'art. 14 disp. prel. c.c.»

soltanto “gli atleti” che operano nei settori professionistici, al fine di stabilire una presunzione *iuris tantum* di subordinazione, mentre i successivi commi dedicano agli sportivi professionisti alcune regole “speciali”.

La presunzione di subordinazione dell’atleta, così come previsto dalla precedente normativa, può essere superata attraverso la prova (peraltro già prevista dall’art. 3 della L. n. 91/1981) di almeno uno dei seguenti requisiti: «a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno» (comma 3). Ricorrendo uno di tali requisiti il lavoratore sarà considerato autonomo.

Le regole “speciali” applicabili al solo contratto di lavoro sportivo nei settori professionistici (anche in questo caso riproducendo in buona sostanza l’art. 4 della L. n. 91/1981) prevedono che «il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione sportiva, dalla Disciplina sportiva associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato» (comma 4); «che la società ha l'obbligo di depositare, entro sette giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l'approvazione» (comma 5); prevedono inoltre che le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo» (comma 6) e che il «contratto individuale dovrà contenere la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici» (comma 7).

Tra le novità della norma si segnalano, oltre al riferimento alle Discipline sportive associate:

- a) la fissazione di un termine «di sette giorni», prima non previsto dalla L. n. 91/1981, per il deposito del contratto stipulato in forma scritta (sulla base del contratto tipo) presso la Federazione o la Disciplina Sportiva Associata; si è ritenuta la nullità, «con conseguente applicazione dell’art. 2126 Cod. Civ., anche del contratto che, pur stipulato in forma scritta, non è depositato presso la federazione nazionale⁴⁷», sulla base del principio secondo il quale «le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti assoggettati alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché, se esse non ne determinano direttamente la nullità per

⁴⁷ P. TOSI, *Sport e diritto del lavoro*, cit., p. 724. Al riguardo v., inoltre, V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, cit., p. 30, secondo il quale «la sanzione di nullità colpisce in egual misura il vizio che si manifesti in una qualsiasi delle fasi del procedimento di costituzione del rapporto».

violazione di norme imperative (art. 1418 c.c.), incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico (art. 1322, comma 2, c.c.)»⁴⁸, ovvero la sua inefficacia⁴⁹;

- b) l'obbligo di depositare, oltre al contratto di lavoro, «tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promo pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo».

L'art. 28 (Direttore di gara) stabilisce che il contratto individuale col Direttore di gara è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di promozione sportiva competente»: si richiamano, al riguardo, le difficoltà sopra evidenziate in relazione ad una indiscriminata equiparazione tra tutti i direttori di gara indipendentemente dal settore e dal livello nel quale essi svolgono la propria attività.

Per quanto poi riguarda la definizione di attività sportive amatoriali, l'art. 29, comma 1 le definisce come quelle rese in ambito dilettantistico, «per l'esercizio diretto dell'attività sportiva ovvero nell'ambito della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti al fine di promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo, e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretti».

Esso aggiunge, al secondo comma, che «per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo».

Al riguardo si è già più volte osservato come il riferimento a tale disposizione di natura tributaria (che viceversa, come già rilevato, era prima richiamata dalla L. n. 289/2002 al fine di prevedere agevolazioni fiscali in relazione al "contratto di prestazione sportiva dilettantistica"⁵⁰) al fine di distinguere tra prestazioni lavorative e prestazioni amatoriali non abbia considerato la variegata realtà dello sport dilettantistico ed il concreto contenuto che una prestazione deve rivestire per essere

⁴⁸ Cass. civ., 23 febbraio 2004, n. 3545, in www.dejure.it.

⁴⁹ Secondo Cass. civ., sez. lav., 12 ottobre 1999, n. 11462, in www.dejure.it, «il deposito per l'approvazione presso la Federazione sportiva nazionale esprime la funzione amministrativa di controllo (in senso ampio) successivo, condizionante l'efficacia del contratto. In particolare, si tratta di condizione legale ("*condicio iuris*")", poiché l'evento dal quale dipende la produzione degli effetti è esterno alla fattispecie costitutiva, perfezionatasi in tutti i suoi elementi (in questo senso, sia pure implicitamente, si è espressa già Cass. n. 4207 del 1998). Ne segue che, mentre la stipulazione senza l'osservanza della forma scritta, a parte la nullità dell'atto e quale conseguenza della stessa, ne esclude "in radice" la produzione di effetti giuridici - *quod nullum est nullum producit effectum* - (ed anche materiali, giacché è ovvio che il contratto non potrebbe essere inviato al controllo), la conformità al contratto tipo e l'obbligo del deposito sono adempimenti funzionali ad ottenere l'approvazione, mancando la quale al vincolo negoziale è negata qualsiasi efficacia».

⁵⁰ V., al riguardo, L. SANTORO, *Contrattualistica sportiva*, cit., p. 180.

considerata lavorativa.

Peraltro la norma in esame potrebbe dare luogo a situazioni al limite del paradosso laddove si consideri che essa attribuisce alla prestazione sportiva “natura lavorativa” sol perché i rimborsi spese o le indennità di trasferta superano i diecimila euro all’anno (purché tali somme siano state percepite nel solo territorio comunale⁵¹), e non già ove tale cifra venga superata dall’ammontare “dei premi o dei compensi occasionali ottenuti in relazione ai risultati delle competizioni sportive”⁵².

4. Non è questa la sede per affrontare la problematica relativa al controverso istituto del vincolo sportivo, inteso come uno dei principali obblighi nascenti dal tesseramento, il quale comporta «che l’atleta dilettante, una volta tesserato presso una associazione sportiva, non possa liberamente tesserarsi presso un’altra associazione operante nell’ambito della stessa disciplina sportiva»⁵³.

Tuttavia occorre rilevare come l’art. 31 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, preveda l’abolizione di tale vincolo anche nel dilettantismo dal 1 luglio 2022.

Si è osservato come tale disposizione non sia stata vista di buon occhio da alcune Federazioni sportive nazionali, alla luce della circostanza che «la disciplina in oggetto non è inclusa tra i principi e i criteri direttivi della Legge Delega [...] e non tiene in alcuna considerazione il ruolo di associazioni e società sportive e gli investimenti che queste ultime fanno nel settore giovanile, che non troverebbero mai adeguata remunerazione nel mero meccanismo del “premio di formazione tecnica”»⁵⁴.

⁵¹ Giova riportare nuovamente il comma 2 dell’art. 69 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), richiamato dall’art. 29 del D. Lgs. in commento, il quale, dopo aver stabilito che «le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell’art. 67 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro», aggiunge che «non concorrono altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale».

⁵² Si noti che tale differenza di trattamento tra premi e compensi occasionali, da un lato, e indennità di trasferta e rimborsi spese, dall’altro, non è peraltro prevista dal comma 2 dell’art. 69 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, richiamato dall’art. 29 del D. Lgs. in commento, il quale, si ripete, stabilisce che «le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi [...] non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 10.000 euro».

⁵³ L. SANTORO, *I soggetti*, cit., p. 113 - 114. Sul vincolo sportivo, senza pretese di esaustività, v., P. MORO – A. DE SILVESTRI – E. CROCCETTI BERNARDI – P. LOMBARDI, *Vincolo sportivo e diritti fondamentali*, Pordenone, 2002; E. LUBRANO, *Vincolo sportivo pluriennale. Verso una fine annunciata?!*, in www.studiolubrano.it; AA. VV. *Vincolo sportivo e indennità di formazione. I regolamenti federali alla luce della sentenza Bernard*, a cura di M. COLUCCI – M. J. VACCARO, Bruxelles, 2010.

⁵⁴ Cfr., Comunicazione della F.I.G.C. del 16 dicembre 2020. V. inoltre quanto sostenuto nella medesima seduta dalla Federazione italiana nuoto, secondo la quale «seppur è pienamente condivisibile che l’atleta, specialmente giovane, non debba sottostare ad un regime di vincolo lesivo della possibilità di determinare il proprio futuro, occorre tener conto che sono le associazioni e le società sportive a promuovere e sostenere i vivai giovanili e a formare gli atleti; devono pertanto anch’esse essere tutelate, altrimenti nessuna di esse investirebbe più tempo, denari e passione nella formazione dei futuri campioni e nei vivai. Occorre inoltre considerare che allo stato attuale il vincolo sportivo

L'osservazione secondo la quale «la disciplina in oggetto non è inclusa tra i principi e i criteri direttivi della Legge Delega» potrebbe porre il problema di un eccesso di delega con riferimento all'abrogazione dell'istituto del vincolo sportivo (in base al quale l'atleta, all'atto del tesseramento, rinunciava di fatto alla sua libertà contrattuale per divenire, al pari di uno schiavo, quasi una *res* della società sportiva⁵⁵).

D'altro canto, l'abolizione di tale vincolo, già prevista dall'art. 16 della L. n. 91/1981 per il professionismo sportivo⁵⁶ ed estesa dal già citato D. L. 20 settembre 1996, n. 485 (c.d. Decreto Bosman), ai “suoi discussi surrogati”⁵⁷ (come l'indennità di preparazione e promozione), è da tempo oggetto di attenzione da parte della dottrina⁵⁸ e della giurisprudenza⁵⁹ nonché del mondo sportivo anche con riferimento al settore dilettantistico⁶⁰.

è stato già profondamente aggiornato con la previsione, nelle norme federali, di numerose clausole per salvaguardare gli atleti con varie possibilità di svincolo, sottoposto alla vigilanza degli organi di giustizia federali. Ciò detto, un conto è prevedere che si debba recepire negli statuti degli organismi sportivi norme di razionalizzazione del vincolo (come peraltro già fatto da molte Federazioni), altro è sancire la sua abolizione in modo generalizzato e indiscriminato in quanto costituirebbe un disincentivo ad operare nella formazione e preparazione di atleti, con conseguenze negative anche per la qualità delle rappresentative nazionali Azzurre», in www.senato.it.

⁵⁵ In Inghilterra, nel diciannovesimo secolo, la *Professional Footballers Association* definì, enfaticamente, i giocatori alla stregua di “*soccer slaves*”. Cfr., al riguardo, S. RIGAZIO, *Andrew Webster: nuovo Bosman o semplice applicazione delle regole? Una lettura in chiave concorrenziale*, in *Rivista della Facoltà di Scienze Motorie, Università degli Studi di Palermo*, 3, 2008, p. 131.

⁵⁶ Ai sensi del quale «le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come vincolo sportivo nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI, in relazione all'età degli atleti, alla durata ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le società».

⁵⁷ L. SANTORO, *I soggetti*, cit., p. 114.

⁵⁸ V., ad esempio, E. LUBRANO, *Vincolo sportivo pluriennale. Verso una fine annunciata?!*, in www.studiolubrano.it; AA. VV. *Vincolo sportivo e indennità di formazione*, cit., p. 275.

⁵⁹ Trib. Padova, ord. 28 luglio 2005, citata peraltro da E. LUBRANO, op. cit., la quale ha accolto il ricorso cautelare di un calciatore dilettante per lo scioglimento del vincolo sportivo che lo legava alla propria società sino al raggiungimento del venticinquesimo anno di età.

⁶⁰ Nel progetto di legge n. 4633 del 10 marzo 1998, in www.camera.it, si legge testualmente che è «assolutamente illiberale il rapporto tra associazioni sportive e atleti giovani oppure dilettanti che, per poter svolgere l'attività in una disciplina individuale o di squadra, sono necessariamente soggetti al tesseramento con una società o un gruppo sportivo. In tutte le discipline di squadra e individuali, salve alcune rarissime eccezioni previste dai singoli regolamenti federali (come quello del calcio per i minori di quattordici anni), la sottoscrizione del “cartellino” (eseguita dai genitori quali legali rappresentanti del minore d'età) devolve irrevocabilmente e senza limiti di tempo la titolarità dei poteri sulle prestazioni sportive dell'atleta alle associazioni. Il problema emerge nel caso di controversia fra l'atleta, che intende far valere la propria libertà di recedere dal rapporto associativo, e la società sportiva, che pretende di conservare il proprio patrimonio tecnico al fine di mantenersi competitiva e di ottenere un premio di preparazione o di addestramento, e diventa ancora più evidente quando si tratta di minori o di dilettanti che giocano per puro spirito amatoriale. Devono, dunque, ritenersi nulle quelle clausole regolamentari (che hanno un valore contrattuale) che prevedono l'assunzione del vincolo sportivo a tempo indeterminato da parte di un atleta militante in un'associazione non riconosciuta (quale è generalmente la società che opera nel settore dilettanti) e che negano il diritto di recesso *ad nutum* dal rapporto associativo, previsto

Non a caso gran parte delle Federazioni sportive «si erano mosse nella direzione di attenuare la disparità di trattamento in atto con gli atleti dilettanti, modificando la disciplina del vincolo sportivo nel senso di prevedere limiti temporali»⁶¹.

Occorre, dunque, valutare se la finalità di porre fine a tale vincolo anche nel dilettantismo possa rientrare tra gli obiettivi dell'art. 5 della legge delega, laddove esso prevede il «principio della parità di trattamento tra settore dilettantistico e settore professionistico», nonché l'adeguamento della normativa in materia di lavoro sportivo «ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza».

In altri termini, l'abrogazione del vincolo sportivo potrebbe rientrare tra le finalità della delega, nonostante essa non sia stata espressamente prevista, sotto il profilo del riconoscimento dei principi di parità di

invece dalla legge n. 91 del 1981, e successive modificazioni, per i professionisti, con una conseguente disparità ingiustificata di trattamento. Infatti, impedire il recesso degli atleti (titolari della qualifica di associati, avendo assunto tale vincolo con il tesseramento) da un'associazione sportiva rende nullo il divieto (sostanzialmente implicito in tutte le clausole statutarie) dello svincolo per scelta dell'atleta poiché appare una violazione: *a)* del diritto di praticare liberamente la propria attività agonistica; *b)* della libertà di associazione tutelata dall'articolo 18 della Costituzione, che comprende anche il diritto di non associarsi; *c)* del principio di uguaglianza sostanziale, data la parzialità del trattamento riservato illogicamente ai professionisti».

⁶¹ L. SANTORO, *I soggetti*, cit., p. 114. La FIGC, ad esempio, prevede la decadenza del tesseramento al raggiungimento del 25esimo anno di età. V., art. 32 Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), secondo il quale «i calciatori/calciatrici “giovani” dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “giovani dilettanti”». La FIPSAS (Federazione italiana pesca sportiva, attività subacquea e nuoto pinnato) ha da sempre applicato tale vincolo in “maniera light, dato che il vincolo viene a scadere al termine di ogni annata agonistica” (cfr. comunicazione della FIPSAS nella seduta del 15 dicembre 2020, in www.senato.it). Anche la FISE (Federazione italiana sport equestri), nella propria comunicazione, ha rilevato che «sul punto non può un parere negativo in quanto appare redatta senza essere stata svolta previamente una valutazione degli aspetti riguardanti l'attività formativa dei giovani atleti che contraddistingue ogni singolo sport. Se il predetto articolo venisse approvato così come proposto metterebbe in crisi il sistema dei vivai giovanili e l'attività di centinaia di società che ad oggi sono salvaguardate dal vincolo di formazione. Pertanto, si auspica che tale disposizione possa essere riformulata al fine di tutelare l'attività di formazione svolta dagli affiliati sul territorio estendendone addirittura l'attuale durata dei quattro anni portandola, a nostro modo di vedere, a sei anni». Ed ancora, nel pugilato, ad esempio, l'art. 11 dello Statuto Federale prevede che «gli atleti del settore AOB e PRO non possono essere vincolati con il tesseramento ad una stessa società per un periodo superiore ai 4 anni. Alla scadenza dei 4 anni il vincolo è rinnovabile per un periodo, non inferiore a 1 anno, da concordarsi tra l'atleta, l'Associazione o la Società. Il trasferimento di un atleta del settore AOB e Pro ad altra Associazione o Società in corso di vincolo, è subordinato al nulla osta espresso dall'Associazione o Società di appartenenza secondo le modalità di cui al regolamento organico. I comitati regionali possono autorizzare il trasferimento, anche senza il parere favorevole dell'Associazione, qualora l'atleta non abbia svolto attività agonistica per almeno sei mesi dopo avere corrisposto il pagamento dell'indennità di formazione alla società di appartenenza, nella misura prevista dal regolamento organico».

trattamento tra professionismo e dilettantismo riconosciuti dal diritto sportivo e dai consolidati orientamenti della dottrina e della giurisprudenza.

Il medesimo art. 31 del decreto, dopo avere previsto l'abrogazione del vincolo sportivo, stabilisce che «in caso di primo contratto di lavoro sportivo: 1) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale, dilettantistica o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto la propria attività di formazione; 2) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra la società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione».

La norma modifica l'art. 6 della L. n. 91/1981 il quale prevedeva, viceversa, che «nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica (*soltanto*) in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile» e che «alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse Federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive».

In tal modo, il legislatore italiano aveva sostituito ad una disciplina sportiva "economica", che limitava sostanzialmente la libertà di movimento dei professionisti (quella dell'indennità di formazione e promozione), una disciplina meramente "sportiva" che, viceversa, si riferisce soltanto ai giovani atleti dilettanti e premia, per così dire, l'impegno di quelle società che li abbiano "coltivati": una sorta di premio da avviamento "pre-commerciale" volto ad incentivare ed a tutelare gli investimenti compiuti per la preparazione del giovane atleta.

La nuova normativa, rispetto alla precedente, attribuisce il "premio di formazione tecnica" non già alla «società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile», bensì, in maniera proporzionale, a tutte le società sportive dilettantistiche o professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione. Tale regola appare maggiormente coerente con il principio mutualistico spesso richiamato nell'ordinamento sportivo, dato che essa premia tutte le società o le associazioni che abbiano investito tempo e denaro nella formazione dei giovani atleti.

Non viene viceversa richiamata dal decreto la disciplina in materia di diritto di prelazione per la stipulazione del primo contratto professionistico da parte della società o della associazione che ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta; tale mancato richiamo potrebbe essere visto nell'ottica di accordare una maggiore libertà di "circolazione" al giovane lavoratore.

Viene, infine, in considerazione l'art. 38 del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, il quale, ricalcando in buona sostanza la disciplina prevista dalla parte finale dell'art. 2 della L. n. 91/1981, stabilisce che si considerano professionistiche le attività sportive «che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione tra l'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri del presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport».

Tale norma mantiene, dunque, la distinzione tra settore professionistico e settore dilettantistico, e continua a lasciare al CONI il compito di adottare «le direttive e i criteri per la distinzione tra l'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale», nonostante obiettivo della riforma fosse stato quello di superare tale distinzione. Non a caso si è visto come gli articoli 25 e 27 distinguano tra lavoratore sportivo *tout court* e lavoratore sportivo nei settori professionistici, rendendo applicabili soltanto a quest'ultimo specifiche regole⁶².

Senonché la medesima norma prevede che, se il CONI dovesse continuare a non adottare le direttive ed i criteri per la distinzione tra settori professionistici e settori dilettantistici, oltre il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, tali criteri verranno stabiliti «dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport».

Se si considera che il CONI avrebbe dovuto elaborare tali criteri già ai sensi della L. n. 91/1981 e che essi, tuttavia, non sono mai stati sinora adottati (con la conseguenza che sono state sino ad oggi le Federazioni sportive a decidere in autonomia se introdurre al loro interno un settore professionistico⁶³), è facile intuire come lo Stato abbia voluto, da un lato,

⁶² Si pensi alle già citate previsioni dell'art. 27 relative alla possibilità di costituzione del rapporto mediante assunzione diretta, alla previsione della forma scritta del contratto a pena di nullità, all'obbligo per le società di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale entro sette giorni ai fini dell'approvazione, alla sostituzione di diritto delle clausole peggiorative, all'inserimento nel contratto della clausola che prevede per lo sportivo l'obbligo di rispettare le istruzioni tecniche e le prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

⁶³ Attualmente in Italia soltanto quattro Federazioni (calcio, basket, ciclismo e golf) hanno attivato un settore professionistico. In una situazione particolare si trova la Federazione pugilistica italiana. Essa, dall'anno 2014, ha avviato un processo di trasformazione con

probabilmente, spingere le Federazioni più ricche e affermate (nelle quali si annida maggiormente il fenomeno del falso dilettantismo) a creare al loro interno un settore professionistico, dall'altro, dare un *ultimatum* all'ordinamento sportivo prima di infliggere un ulteriore, e duro colpo alla sua autonomia⁶⁴ elaborando addirittura i criteri distintivi tra professionismo e dilettantismo.

5. Alla luce di tali brevi osservazioni su alcune delle disposizioni contenute nel decreto si può osservare che la riforma in oggetto ha avuto certamente il merito di equiparare il trattamento riservato ai lavoratori sportivi in base al principio di non discriminazione, cercando di riportare nell'ambito del rapporto di lavoro sportivo quell'area sommersa dei lavoratori sportivi "di fatto" che sino ad ora aveva vissuto in una sorta di limbo giuridico; area sommersa, questa, nella quale si trovavano tutti quei soggetti che, di fatto, prestavano l'attività sportiva in maniera esclusiva e continuativa, ma che operavano all'interno di Federazioni di vertice le quali, tuttavia, non avevano disciplinato al loro interno un settore professionistico (si pensi ad un giocatore di pallavolo di serie A, ad una calciatrice di serie A, ad un atleta paralimpico di alto livello).

Al professionismo di fatto o al falso dilettantismo d'ora in avanti si applicheranno, infatti, le norme "speciali" previste dalla normativa in commento.

Occorre tuttavia rilevare che la riforma presenti contestualmente il limite, come più volte rilevato, di non avere tenuto in considerazione il "principio della specificità dello sport", il quale era stato posto come una delle finalità della legge delega; in altri termini, di non avere tenuto presenti i diversi contesti, i diversi livelli, e le diverse finalità che contraddistinguono l'attività sportiva, specie se dilettantistica, e soprattutto non aver considerato il momento ludico e volontaristico di tale

riguardo alla boxe professionistica, che prevedeva originariamente la costituzione della Federazione Italiana Pro boxe entro il 31 dicembre 2016, quale ente rappresentativo del settore professionistico del tutto separato dalla FPI. Tale processo però non si è compiuto, tant'è che a tutt'oggi persiste il settore professionistico all'interno della FPI, come si ricava dall'art. 8 dello Statuto (aggiornato all'11 giugno 2019) il quale prevede, entro la categoria dei tesserati, tra gli altri, gli atleti del settore APB (AIBA *Pro Boxing*, da cui la denominazione di pugili APB) e gli atleti di settore AOB (AIBA *Open boxing*, da cui la denominazione di pugili AOB). L. SANTORO, *I soggetti*, cit., p. 86. Peraltro, occorre rilevare come «nel pugilato esistano regole diverse per gli incontri tra i pugili APB ed i pugili AOB». Secondo l'art. 1 del Regolamento del settore PRO del 9-11-2019 «per il conseguimento dei fini istituzionali della F.P.I., il Settore Pro disciplina l'attività del pugilato pro. Per pugilato pro si intende il pugilato tradizionale, i cui incontri si disputano sulla distanza minima di quattro riprese ed una massima di dodici riprese». «Nel settore A.O.B., invece, a seconda della qualifica di appartenenza, si gareggia su una distanza che varia da un minimo di tre riprese di un minuto e mezzo ciascuna con l'intervallo di un minuto tra le riprese, ad un massimo di tre riprese di tre minuti ciascuna (artt. 2 – 7 del Regolamento settore A.O.B.)». L. SANTORO, *I soggetti*, cit., p. 87.

⁶⁴ Un primo colpo a tale autonomia era stato assestato, secondo parte della dottrina, attraverso l'adozione della legge 17 ottobre 2003, n. 280 in materia di giustizia sportiva. Si era, infatti, affermato che con tale normativa lo Stato «si è appropriato dell'ordinamento sportivo» e lo ha «ucciso con pretese di sovranità». (A. DE SILVESTRI, *Il discorso sul metodo: osservazioni minime sul concetto di ordinamento sportivo*, in www.giustiziasportiva.it, 1/2009).

attività.

Da tale punto di vista non possono, dunque, che ribadirsi alcuni aspetti di criticità del decreto legislativo.

Si pensi al più volte criticato *discrimen* che esso ha creato tra lavoratori ed amatori basato esclusivamente sul richiamo al Testo unico delle imposte sui redditi; tale regola fa sì, come già evidenziato, che il soggetto che si dedichi per pura passione all'attività sportiva, al di fuori del proprio orario di lavoro, ottenendo magari risultati che lo portino ad ottenere rimborsi spese o indennità di trasferta che superino la somma prevista dalla normativa tributaria (somma, questa, verosimilmente raggiungibile nell'ambito degli sport meno "poveri"), verrebbe considerato, contro la sua stessa volontà, come lavoratore sportivo.

In altri termini, nell'ottica del decreto legislativo si avrebbe una "professionalizzazione" forzata in contesti nei quali né il prestatore di lavoro né il datore di lavoro avrebbero interesse a vedersi applicata la disciplina protettiva in materia di lavoro.

Attraverso tale previsione sembra inoltre che il legislatore, avendo considerato come lavoratore sportivo il dilettante che percepisca indennità di trasferta o rimborsi spese con una media, si noti, di circa ventisette euro al giorno, purché all'interno del territorio comunale, e non già quello che raccolga premi o compensi occasionali superiori a tale somma, abbia finito per ispirarsi a quella concezione "aristocratica" e "classista" dell'attività sportiva; concezione che, nell'epoca dello sport "riservato ai gentiluomini", se poteva giustificare enormi vincite in denaro ove si fossero verificate in un circolo di golf, avrebbe portato alla squalifica di grandi campioni come James Thorpe, sol perché venivano considerati come "impuri" professionisti che dovevano stare lontani dai nobili valori olimpici, avendo percepito rimborsi spese a fronte dell'esercizio di attività sportiva (Thorpe, il quale «dominò le Olimpiadi del 1912 a Stoccolma, tanto che il re di Svezia Gustavo V, accompagnato dallo Zar Nicola, lasciò la sua tribuna per poterlo salutare personalmente, perse i suoi trofei e fu cancellato dall'albo d'oro delle Olimpiadi svedesi perché successivamente fu scoperto che, giocando per squadre di baseball in leghe minori del Nord Carolina, aveva percepito un "rimborso spese di venticinque dollari a settimana») ⁶⁵.

Concezione, questa, che, come è stato rilevato, nascondeva in realtà «una battaglia combattuta nella trincea dell'ipocrisia, tendente a salvaguardare il carattere aristocratico dello sport» ⁶⁶; «erano tempi duri per chi faceva sport e non aveva sostegni, per chi doveva lottare e soffrire ma non voleva perdere la gloria entrando nei circuiti professionistici che nei paesi di lingua inglese prosperarono fino al 1920, con un periodo aureo che iniziò nel 1914 quando questa attività faceva pensare più al circo che al vero sport» ⁶⁷.

Ciò che, dunque, in conclusione, sembra mancare nella riforma in oggetto è la consapevolezza che il mondo dello sport non è fatto soltanto da ammirati e strapagati campioni, né è fatto soltanto da aspiranti

⁶⁵ V. al riguardo O. ELENÌ, *Temi olimpici. Dilettantismo e professionismo*, in *Enciclopedia dello sport*, treccani.it.

⁶⁶ O. ELENÌ, *Temi olimpici. Dilettantismo e professionismo*, cit.

⁶⁷ O. ELENÌ, *Temi olimpici. Dilettantismo e professionismo*, cit.

campioni che passano la loro vita ad allenarsi e che si sfiancano per partecipare a gare ed a tornei che non entrano nel c.d. circuito mediatico, e che sono spesso sottopagati pur di dare lustro al Ras di turno che da tanti film della commedia cinematografica italiana è stato immortalato.

Né, per contro, il mondo dello sport è fatto soltanto da sportivi dilettanti da vecchio romanzo inglese, da “gentiluomini” che passano la loro vita tra ricevimenti e serate al club e che si occupano di sport con nobile distacco (l’importante non è vincere, ma partecipare), e soprattutto non già per ricevere emolumenti economici, ma anzi essendo ben consci del costo che l’esercizio dell’attività sportiva loro impone (si pensi al vecchio adagio secondo il quale chi si dedica alla vela getta in mare torrenti di denaro per ricevere in cambio secchiate di acqua gelida e salata, o ai costi collegati all’equitazione o all’iscrizione presso i vari circoli di golf o di tennis).

Il mondo dello sport è costituito soprattutto da numerosissime palestre di quartiere, i cui proprietari sono spesso affiancati da amici - collaboratori che, pur di potere usare gli attrezzi e gli spazi ginnici, li aiutano nella gestione della struttura, e che dovrebbero privarsi di tale piacevole attività (che, se pensionati o disoccupati, può pure impegnarli quotidianamente) se dovessero essere considerati dai pubblici poteri come lavoratori.

Si auspica, pertanto, che il governo raccolga, per così dire, le tante voci di dolore che si sono già levate dal mondo dell’associazionismo sportivo e adotti disposizioni integrative e correttive dei decreti, ai sensi del comma 3 della legge delega 8 agosto 2019, n. 86⁶⁸, che tengano conto, come si è appena detto, degli aspetti ludico volontaristici di tutti coloro che si dedicano allo sport gratificando sé stessi proprio del loro stesso sacrificio.

⁶⁸ Secondo il quale «entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 1 e 2, il Governo può adottare le disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi». Si è rilevato come «quello dei decreti legislativi integrativo – correttivi è, almeno in parte, l’effetto di una inadeguata predisposizione dei decreti legislativi principali». L. GORI, *Dalla «fonte» decreto legislativo integrativo correttivo al «fine» di integrazione e correzione (tramite una pluralità di fonti)*, in www.osservatoriosullefonti.it, fasc. 2/2019.